



COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGLIASTRA
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE



ARZANA li, 30/10/2013

Oggetto: trasmissione ordinanza sindacale n. 23 e n. 24 del 28.10.2013 di: sospetto focolaio Carbonchio Sintomatico nell'Azienda del Sig. Deiana Giuseppe e di zona infetta Carbonchio Sintomatico.

ALL' ASSESSORATO REGIONALE
IGIENE E SANITA'
CAGLIARI

ALL' AZIENDA U.S.L. N.4
LANUSEI


AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI
BARISARDO-BAUNEI-CARDEDU-
ELINI-GAIRO-GIRASOLE-IERZU-
ILBONO-LANUSEI-LOCERI-LOTZORAI-
OSINI-PERDASDEFOGU- SEUI-TALANA-
TERTENIA-TORTOLI'-TRIEI-ULASSAI-
URZULEI-USSASSAI-VILLAGRANDE

ALLE AZIENDE U.S.L.N.1 SASSARI; N.2 OLBIA;
N.3 NUORO; N.4 LANUSEI; N.5 ORISTANO;
N.6 SANLURI; N.7 CARBONIA; N.8 CAGLIARI;

SIG. DEIANA GIUSEPPE
VIA FRANCIA N.7

Per conoscenza e per quanto di competenza, in allegato alla presente si trasmette copia delle ordinanze sindacali di cui all'oggetto.

L'agente di Polizia Municipale
(Maria Luisa Scudu)



COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA Ogliastro

Prot. n. 6433 del 28, 10, 2013
 Ordinanza n. 23



IL SINDACO

VISTA la comunicazione della A.S.L. N. 4 di Lanusei dalla quale risulta che è vi è il sospetto di un focolaio di CARBONCHIO SINTOMATICO nell'allevamento della specie BOVINA presente nell'azienda zootecnica, ubicata in località ARZANA agro del comune di ARZANA identificata col numero IT002NU008 di cui è rappresentante legale la signora DEIANA GIUSEPPE nata a ARZANA, 25 DICEMBRE 1954 e residente in ARZANA VIA FRANCIA N. 7;

VISTA la L. R. 8/7/85 n. 15;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/54 n. 320;

VISTA la Legge 23/12/78 n. 833;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire la diffusione del contagio;

ORDINA

L'applicazione, nell'azienda zootecnica, ubicata in località ARZANA agro del comune di ARZANA identificata col numero IT002NU008 di cui è rappresentante legale il signor DEIANA GIUSEPPE nato a ARZANA, 25 DICEMBRE 1954 e residente in ARZANA VIA FRANCIA N. 7, delle seguenti misure:

- a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
 - b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
 - c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:
 - 1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;
 - 2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
 - 3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
 - 4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
 - 5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
 - d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
 - e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;
- Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08/02/1954, N.320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di
 - € 9.296,22.

I proprietari e detentori degli animali recettivi presenti nell'ambito della zona infetta, i veterinari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che, notificata agli interessati, entra immediatamente in vigore.

IL SINDACO

COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA Ogliastra

Prot. n. 6434 del 28, 10, 2013
Ordinanza n. 24

IL SINDACO

VISTA la comunicazione della Azienda U.S.L. N. 4 di Lanusei dalla quale risulta che è stato accertato un focolaio di CARBONCHIO SINTOMATICO nell'allevamento della specie BOVINA presente nell'azienda zootecnica, ubicata in località ARZANA agro del comune di ARZANA identificata col numero IT002NU008 di cui è rappresentante legale il signor DEIANA GIUSEPPE nato a ARZANA, 25 DICEMBRE 1954 e residente in ARZANA via VIA FRANCIA N. 7;

VISTA la L. R. 8/7/85 n. 15;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/54 n. 320;

VISTA la Legge 23/12/78 n. 833;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire la diffusione del contagio;


ORDINA

Per un raggio di due Km attorno all'azienda zootecnica sopra descritta, il territorio di questo Comune è dichiarato zona infetta da CARBONCHIO SINTOMATICO. Entro i limiti territoriali della predetta zona si applicano le seguenti misure:

- Censimento di tutti gli animali esistenti nella zona ed appartenenti alle specie sensibili al CARBONCHIO SINTOMATICO;
 - Apposizione nei confronti della zona infetta di tabelle con scritto "Zona infetta da CARBONCHIO SINTOMATICO";
 - Divieto di trasferire, fuori dalla zona infetta, animali recettivi all'infezione e qualsiasi materiale vettore dell'agente patogeno: foraggio, lana, letame, ecc.;
 - Divieto di introdurre nella zona infetta animali recettivi;
 - Divieto di contatto del personale di custodia degli animali malati con altri animali recettivi alla malattia;
 - Divieto di abbeverare gli animali di cui sopra in corsi d'acqua o vasche con essi comunicanti;
 - Divieto di utilizzazione del latte degli animali ammalati;
 - Il permesso di spostamento degli animali fuori dalla zona infetta a scopo di macellazione e per esigenze di pascolo, verrà concesso dal sottoscritto secondo le modalità previste dall'art. 14 e 15 del D.P.R. 320/54;
 - Obbligo di trattamenti immunizzanti per gli animali esposti a pericolo di contaminazione;
- g) divieto dell'utilizzo del latte degli animali malati o sospetti;
- h) divieto della macellazione degli animali ammalati o sospetti nonché l'esecuzione di operazioni cruente;
- Il sindaco, su parere favorevole del veterinario comunale, può consentire la macellazione degli animali sani appartenenti a stalla o pascolo in cui si è manifestato il carbonchio ematico quando sono trascorsi non meno di 10 giorni dall'ultimo caso e purché siano state eseguite le prescritte disinfezioni.
- Divieto dello scuoiamento degli animali morti per carbonchio che devono essere distrutti integralmente in appositi impianti ovvero trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del DPR 320/54.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08/02/1954, N.320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.

I proprietari e detentori degli animali recettivi presenti nell'ambito della zona infetta, i veterinari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che, notificata agli interessati, entra immediatamente in vigore.

IL SINDACO



LOC. MATTARANU



